

Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Sospesi tutti gli effetti della presente legge ad opera dell' articolo unico della L.R. n. 37/1982.

CAPO I

Norme di carattere generale

Art. 1

(1)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli - Venezia Giulia sono regolati dalle norme concernenti il personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 2

(1)

I dipendenti camerali di ruolo sono inquadrati - ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge - nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:

- dirigente - dirigente

- carriera direttiva - consigliere

- carriera di concetto - segretario
- carriera esecutiva - coadiutore
- carriera ausiliaria tecnica - agente tecnico
- carriera ausiliaria - commesso

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 3

(1)

Per la qualifica funzionale di dirigente è prevista una dotazione organica unica comprendente otto posti, due per ciascun ente camerale. Ai funzionari con qualifica di dirigente spetta il titolo rispettivamente di Segretario Generale e Vice Segretario Generale.

Per l'accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti camerale saranno ammessi a frequentare i corsi di formazione dirigenziale previsti dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Le funzioni di Segretario Generale della Camera sono conferite dal Presidente di ciascun Ente camerale, su conforme deliberazione della Giunta camerale, ad uno dei funzionari appartenenti alla qualifica dirigenziale della propria o delle altre Camere della regione, con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite di anzianità di cui al precedente comma.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 4

(1)

L' inquadramento del personale camerale nelle qualifiche funzionali, secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, ha luogo sulla base del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui agli articoli 98 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Ai fini dell' effettuazione del calcolo di cui al quinto comma del citato articolo 98, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l' assegno camerale di cui al Decreto interministeriale 27 agosto 1974, nonché l' assegno di cui al DPR 11 maggio 1976, n. 268.

Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l' assegno personale di cui all' articolo 98 del regolamento del personale camerale, approvato con DM 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.

Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell' inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento - comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dall' articolo 40 del regolamento del personale camerale succitato - viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.

Nella posizione tabellare così determinata è attribuito un aumento di lire 300.000 annue lorde; il predetto aumento è di lire 360.000 per il personale già appartenente alla carriera ausiliaria. L' arrotondamento si effettua con le modalità previste dall' articolo 98, quinto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

L' eventuale assegno ad personam, di cui all' articolo 3 del citato Decreto interministeriale 27 agosto 1974, viene riassorbito ai sensi dell' articolo 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Il termine di cui all' articolo 99, penultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 5

(1)

Il personale camerale è iscritto, ai fini del trattamento assistenziale all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico (ENPDEDP), ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), ai fini del trattamento previdenziale all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL) o ad altri enti esercitanti funzioni analoghe.

Al personale camerale, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta all' atto del collocamento in quiescenza - ove più favorevole - l' indennità di buonuscita, di cui all' art. 74 del Regolamento del personale camerale, approvato con Decreto Ministeriale 16 marzo 1970.

Analoga facoltà è data, altresì, al personale che, ai sensi dell' articolo 75, secondo comma, del Regolamento suindicato, non abbia chiesto l' iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 6

(1)

L' orario di servizio del personale camerale è quello vigente per il personale regionale ed allo stesso deve uniformarsi anche per quanto attiene alle modalità di prestazione, secondo il disposto dell' articolo 46 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 7

(1)

Al personale delle Camere di commercio si applicano, altresì, gli articoli 93 e 94 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Nei confronti dello stesso personale non trovano, invece, applicazione gli articoli 112 e 121 della legge regionale medesima.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

CAPO II

Norme transitorie e finali

Art. 8

(1)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di Segretario Generale ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ovvero ne svolgono le funzioni per incarico formalmente attribuito per un periodo ininterrotto di almeno un anno e siano in possesso della qualifica dirigenziale, hanno facoltà di optare, nel limite della disponibilità dei posti, per la qualifica funzionale di dirigente di cui all' articolo 3 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

In caso di opzione, tale personale viene inquadrato nei ruoli camerali, ai sensi della presente legge ed allo stesso spetta il trattamento giuridico ed economico dalla stessa previsti.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 9

(1)

Fino al 31 dicembre 1976, l' accesso alla qualifica dirigenziale si consegue, nel limite dei posti disponibili per tale qualifica presso ciascun Ente camerale, mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono ammessi i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge e in base alla normativa vigente per il personale camerale, rivestano la qualifica di direttore di servizio ovvero abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Il personale utilmente collocato in graduatoria viene inquadrato nella qualifica dirigenziale, secondo le modalità previste dall' articolo 107, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 10

(1)

I dipendenti camerale della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati collocati in ruolo ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e che svolgano da almeno tre anni funzioni della carriera superiore, possono - a domanda - essere inquadrati anche in soprannumero nella qualifica funzionale di coadiutore, secondo le modalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 11

(1)

Sino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo articolo 14, al

personale tecnico del Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci, ivi compreso il prelievo, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario, in deroga al limite fissato per il restante personale sino ad un massimo individuale di 50 ore mensili.

Tali compensi non sono cumulabili con eventuali proventi di soprattasse d' urgenza, né di sopralluogo e campionatura già percepiti dal personale suddetto che s' intendono abrogati con l' entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 12

(1)

Al personale camerale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene corrisposto - con effetto dal 1 gennaio 1976 ovvero dalla data di assunzione se successiva e fino alla data dell' inquadramento, ai sensi del precedente articolo 2 - un assegno straordinario mensile pari alla differenza fra gli assegni fissi e continuativi spettanti per effetto dell' inquadramento predetto e quelli effettivamente percepiti nel periodo stesso.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 13

(1)

Fino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo art. 14 rimangono ferme le dotazioni organiche vigenti, avuto riguardo al personale camerale di ruolo, in servizio alla data del 1 luglio 1976.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i posti eventualmente messi a concorso ed assegnati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i posti ancora, eventualmente, vacanti alla data stessa è fatto divieto di bandire nuovi concorsi.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.

Art. 14

(1)

Fino a quando con successiva legge non verranno dettate norme per il riordino delle funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per la riorganizzazione delle relative strutture ed uffici, in sede di applicazione al personale camerale delle norme della LR 5 agosto 1975, n. 48 si dovrà tener conto, ai fini del necessario coordinamento, delle vigenti norme di ordinamento e di organizzazione delle Camere stesse.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.